

*Analisi della sentenza di Cassazione Penale,  
Sez. IV, 10 dicembre 2019, n. 49900*

## Infortunio sul lavoro e responsabilità di un direttore dei lavori

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

Mail: michele.montrano@unito.it

Come è noto nei cantieri temporanei e mobili il ruolo del direttore dei lavori<sup>1</sup> è essenzialmente legato alla verifica della conformità dell'opera in esecuzione rispetto al progetto e rispetto a quanto richiesto dal capitolato di appalto<sup>2</sup>.

In altre parole l'attività del direttore dei lavori è indirizzata a:

- sorvegliare la corretta esecuzione delle opere;
- verificare le modalità esecutive;
- verificare la conformità amministrativa<sup>3</sup>;
- effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori.

Si tratta di una attività professionale indirizzata alla tutela del committente<sup>4</sup> anche al fine di evitare, per quanto possibile, le frodi che possono essere consumate a danno dello stesso e non è quindi rivolta alla tutela dei lavoratori. In effetti da sempre la normativa antinfortunistica (sia i vecchi D.P.R. emanati alla metà degli anni '50, sia il più recente D. Lgs. n. 81/2008) non attribuisce al direttore dei lavori compiti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori. Si può concludere che la figura del direttore dei lavori non rientra, di regola, nell'elenco dei destinatari delle disposizioni a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori<sup>5</sup>.

**Ciò nonostante sono sempre più frequenti i casi giudiziari che coinvolgono i direttori dei lavori dei cantieri temporanei e mobili in occasione di infortuni sul lavoro delle maestranze.**

Questo coinvolgimento è spesso generato dal fatto che il direttore dei lavori oltre ad effettuare la propria naturale attività professionale ha ricoperto in cantiere anche altre funzioni. Per esempio perché si è ingerito nelle modalità esecutive dell'opera riconducibili alla sicurezza o salute dei lavoratori o addirittura ha richiesto di trascurare l'utilizzo di mezzi di prevenzione e protezione. In questi casi la Suprema Corte tende a far prevalere la sostanza sulla forma e chiama a rispondere dell'infortunio sul lavoro anche il direttore dei lavori. **Ma** la stessa Corte di Cassazione, in passato, ha avuto posizioni non sempre allineate sulla figura del direttore dei lavori tanto che, da più parti, si auspica che su tale tema la Suprema Corte si esprima con un intervento delle Sezioni Unite.

Nel recente caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 49900 del 10 dicembre 2019 un direttore dei lavori era stato condannato, dal giudice di prime cure ed in appello, per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, in qualità di direttore dei lavori e responsabile di fatto ai fini antinfortunistici, cagionato la morte del lavoratore B.B.. In particolare il lavoratore rimaneva sepolto dal terreno franato nello scavo in cui lo stesso era sceso per meglio collocare una pompa ad immersione. Al direttore dei lavori veniva contestata:

- l'omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, pur avendo affidato parte delle opere, oltre alla impresa affidataria AC s.a.s., anche alla soc. G. s.r.l.;
- la mancata verifica della idoneità delle imprese esecutrici, alle quali neppure è stata chiesta l'esibizione dei piani operativi di sicurezza;
- l'omessa richiesta alle imprese, nello svolgimento dello scavo, dell'adozione delle necessarie cautele (idonee armature di sostegno delle pareti dello scavo, puntellature, etc.);
- il mancato controllo dei lavori e conseguente mancata sospensione degli stessi nonostante le irregolarità presenti.

Alla luce di tale condanna il direttore dei lavori propone ricorso per cassazione deducendo le seguenti motivazioni:

- 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, in ordine alla ricostruzione dei fatti ed in particolare alla consapevolezza, da parte sua, della presenza di più imprese nel cantiere, dell'assenza di armature nello scavo, della condotta della vittima, lamentando la mancata risposta alle specifiche doglianze proposte su tali punti con l'appello;
- 2) violazione di legge e vizio di motivazione, atteso che come direttore dei lavori non rivestiva la qualità di responsabile dei lavori, non aveva avuto alcuna delega in materia anti-infortunistica e non si era ingerito nell'organizzazione del lavoro, non potendosi ritenere un'intromissione la mera raccomandazione di prestare la dovuta attenzione.

In particolare il ricorrente segnalava che:

- vi era una unica impresa incaricata dello scavo (la soc. G. s.r.l.);
- lo scavo era poco profondo;
- come direttore dei lavori non era stato informato delle problematiche insorte che avrebbero reso necessaria l'armatura;
- la vittima B.B. aveva deciso, in modo imprudente ed imprevedibile, per ragioni di celerità, di disattendere la sua indicazione di puntellare.

La Corte di Cassazione non è d'accordo con tali argomentazioni.

Riguardo alla consapevolezza, da parte dell'imputato, del coinvolgimento di più imprese nei lavori, risultano, secondo la Corte, del tutto congrue e coerenti le conclusioni dei giudici di merito, fondate sulle dichiarazioni del coimputato I.B., dichiarazioni che sono state ritenute attendibili, in quanto confermate dagli indizi desumibili da una serie di circostanze, quali, ad esempio, la constatazione da parte del direttore dei lavori della presenza delle due imprese sul cantiere e la conoscenza, da parte sua, dell'impossibilità per la soc. G. Srl avente un unico operaio di eseguire celermente il lavoro.

Per quanto concerne la profondità dello scavo, il ricorrente ha riproposto la tesi del suo consulente, che, però, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, *"contrastava, oltre che con le misurazioni eseguite sul luogo dall'ispettore P., anche con la quota, indicata nelle tavole del progetto (di "1,57 m rispetto al piano stradale") della vasca di raccolta delle acque piovane, punto di partenza della condotta di scarico nella sottostante roggia Q., che dimostra come, almeno in prossimità della proprietà V., luogo in cui si è verificato l'infortunio, lo scavo sotto la via R. fosse, nel tratto iniziale, di profondità superiore a quella di partenza. Peraltro, secondo la versione dello stesso ricorrente, vi era, a prescindere dalla profondità dello scavo, quantomeno la necessità di puntellatura, prescritta dall'art. 120 del D. Lgs. n. 81/2008"*.

In relazione all'asserita abnormità del comportamento della vittima, nella sentenza di primo grado

si è precisato che la condotta di B.B. non può ritenersi esorbitante o abnorme "in mancanza di specifiche istruzioni a cui attenersi per la posa della condotta all'interno dello scavo eseguito da G., nonché per la totale mancanza di un professionista in grado di assicurare il necessario coordinamento con l'attività svolta dall'altra impresa presente nel cantiere". Tale decisione, secondo la Suprema Corte, risulta del tutto corretta in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "può definirsi tale solo il comportamento imprudente che sia posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, per cui esuli da ogni prevedibilità, oppure che rientri nelle mansioni affidate ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte nella esecuzione del lavoro"<sup>8</sup>.

Sottolinea inoltre la Cassazione che, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non è possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore medesimo, poiché, "anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2008 il datore di lavoro è titolare di un obbligo di protezione nei confronti dei lavoratori, sicché le rispettive condotte del datore di lavoro e del lavoratore rilevano soltanto ai fini di un eventuale concorso di colpe"<sup>9</sup>, rilevante esclusivamente ai fini della quantificazione del danno. Ne deriva che la colpa della vittima, la cui quantificazione deve avvenire tenendo conto della sua peculiare posizione di socio di una delle società coinvolte nell'esecuzione dei lavori, rileva ai fini della quantificazione del danno, ma non può escludere la responsabilità penale dell'imputato.

La Suprema Corte ha inoltre ritenuto infondato anche il secondo motivo di doglianza del ricorrente inerente la sua attività come direttore dei lavori. Ha infatti affermato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore "qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro"<sup>10</sup>.

In conclusione la Suprema Corte ritiene che contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l'ingerenza del direttore dei lavori nell'organizzazione dei lavori è stata desunta dai giudici di merito, con una motivazione esaustiva e non illogica, alla luce sia della raccomandazione di cautela rivolta ai lavoratori presenti in cantiere, sia in considerazione della sua partecipazione alla decisione di coinvolgere nei lavori la soc. G. s.r.l..

## NOTE

1. La figura del Direttore dei lavori viene indicata per la prima volta, nel nostro ordinamento, dal Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, recante il "Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici". In particolare nell'art. 3 (Responsabilità del personale preposto ai lavori) di tale provvedimento veniva prescritto che "il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non vegliano alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata".

2. Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14/03/2019 n. 7336: ".....in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva

realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)".

3) "In tema di violazioni edilizie, grava sul direttore dei lavori la responsabilità per la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, essendo questi il garante del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia ai sensi del Testo unico edilizia" (Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza 18 luglio 2018, n. 33387)

4) Per quanto attiene gli appalti pubblici si veda quanto indicato nel decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

5) Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 21 settembre 2017, n. 43462 "Il direttore dei lavori è il soggetto incaricato dal committente di curare l'esatta esecuzione dei lavori stessi. Egli dunque svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto, nell'interesse del committente (Cass., Sez. 4, n. 1300 del 20-11-2014, Martucci; Sez. 4, 12-12-2014, Zoni; Sez. 4, 15-1-2014, Gebbia). Dunque la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore dei lavori limitarsi alla predetta sorveglianza tecnica, inerente alla fedele esecuzione del capitolato di appalto. Destinatari delle norme antinfortunistiche sono infatti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti mentre il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell'interesse del committente stesso, e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano dimostrare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass., Sez. 4, n. 29792 del 1-6-2015, Pracanica)."

6) "Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 8 febbraio 1994 n. 1559, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi infortunistici che avvengono nel cantiere da lui diretto "quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro".

7) L'articolo 119 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (Pozi, scavi e cunicoli) recita quanto segue:

"Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno."

8) Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza n. 7188 del 10/01/2018.

9) Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza n. 5005 del 14/12/2010.

10) Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 19646 del 08/01/2019.